

***Revisione dei processi di conferimento  
della capacità ai punti di riconsegna della  
rete di trasporto che alimentano reti di  
distribuzione***

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 21 dicembre 2018*

## PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni a valle dell'incontro convocato dall'Autorità in data 16 novembre 2018 in cui sono stati presentati gli aspetti principali inerenti alla **nuova disciplina del conferimento della capacità di trasporto ai punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano reti di distribuzione**, come ipotizzata e schematizzata dagli Uffici dell'Autorità nelle slide ivi presentate, tenuto conto degli esiti della consultazione del DCO 114/2018/R/gas.

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come già evidenziato nell'ambito della risposta al DCO 114/2018, Anigas ritiene che la decisione di procedere a una revisione dei processi di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto debba essere attentamente valutata tenuto conto degli **elementi di complessità insiti nella riforma stessa**, nonché del **quadro regolatorio articolato ed in evoluzione** in cui si inserirebbe.

Si sottolinea infatti come l'introduzione di meccanismi di conferimento automatico di capacità ai *city gates* abbia una portata molto rilevante sugli operatori e sul mercato gas nel suo complesso e come tali impatti siano ulteriormente amplificati e interrelati all'insieme dei provvedimenti inerenti le tariffe di trasporto per il 5 periodo regolatorio e la nuova disciplina del Settlement in vigore dall'1 gennaio 2020, con le modifiche che implicheranno sulla gestione operativa (work-flow, sistemi informativi e informatici, etc) e commerciale degli operatori.

Anigas rileva perplessità in merito alla definizione di una disciplina "standard" di conferimenti automatici di capacità ai *city gates*, tenuto conto delle variegate e dinamiche realtà commerciali e industriali che insistono sulle reti di distribuzione del gas naturale. A tali criticità si sommano poi le incertezze sulla definizione degli elementi puntuali dell'algoritmo delineato (modalità di definizione del parametro  $W_{kmax}$ , calcolo del parametro  $z$ , modalità di calcolo del CA, etc).

Inoltre, con riferimento alla data ipotizzata per l'avvio della riforma dei processi di conferimento ai *city gates* (1 ottobre 2020), si rileva come tale decorrenza non tenga conto:

1. della **sfidante tempistica della roadmap di implementazioni e di sperimentazioni** – tra loro strettamente concatenate, in particolare con riferimento all'implementazione da parte del SII del calcolo del CA e dei relativi flussi– previste come pre-requisito dell'applicazione della nuova disciplina dei conferimenti;

2. dell'**evoluzione dinamica del quadro regolatorio in cui si inserirebbe** posto che, oltre alla riforma del *Settlement*, le tariffe di trasporto per l'anno 2020 saranno approvate entro il 30 maggio 2019 secondo il dettame previsto dal *TAR Network Code*. Pertanto le tariffe di trasporto 2020 non potranno internalizzare le nuove modalità di calcolo del CA e le eventuali nuove modalità di conferimento qualora la decorrenza dovesse avvenire nel corso dell'anno 2020. Diversamente infatti vi sarebbe un evidente disallineamento tra le capacità previste in conferimento da Snam e le capacità che verranno realmente conferite. Il rilievo di questo aspetto è dimostrato dalla dichiarazione di voler effettuare una sperimentazione all'inizio del 2020 al fine di verificare gli effetti sul calcolo delle tariffe di entry posto che con la metodologia di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 460/2017 le capacità contrattuali previste in conferimento in exit determinano i rapporti tra corrispettivi in entry. A ciò si aggiunge anche la rimozione della tutela di prezzo prevista dall'1 luglio 2020.

L'introduzione di meccanismi automatici di conferimento ai *city gates* non appare inoltre coerente con il processo di liberalizzazione dei mercati *retail* del gas e dell'energia elettrica, né con le linee di sviluppo di tali mercati a livello Europeo (in cui tanto si parla delle figure degli aggregatori e delle comunità energetiche).

La riforma di fatti si tradurrebbe in una limitazione della concorrenza e delle flessibilità per gli operatori del mercato della vendita, impedendo al venditore di poter valorizzare variabili di gestione del portafoglio (che dipendono in primis dalle diverse tipologie/ abitudini di consumo di clienti finali serviti più che dalle dimensioni del portafoglio) e connesse assunzioni di rischio da parte dei venditori.

In aggiunta agli effetti distorsivi (lato PdR) legati alla metodologia di determinazione automatica dei costi capacitivi, difatti, occorre considerare anche i rischi e costi in cui potrebbero incorrere i venditori per effetto della metodologia automatica di determinazione dei costi capacitivi rispetto alla tariffa applicata ai clienti.

Laddove l'Autorità volesse comunque procedere con l'adozione della suddetta revisione dei processi di conferimento ai *city gates*, Anigas evidenzia l'opportunità che:

- l'avvio della nuova disciplina sia fissata tenuto conto di
  - a) **congrui tempi per l'implementazione** nel SII di quanto funzionale al *Settlement* (CA e profili di prelievo);

- b) **congrui tempi per le sperimentazioni** del calcolo del CA e dei parametri per il calcolo delle capacità a regime ( $z$ ,  $W_{kr}$  e  $W_{kmax}$ ) e degli effetti sul calcolo delle tariffe di entry;
- c) **necessità di un quadro di riferimento certo e noto con congruo anticipo**, prima dell'avvio delle campagne commerciali.

Conseguentemente, tale data di avvio non sembra poter essere realisticamente fissata prima dell'1 gennaio 2021, ma auspicabilmente tra l'1 ottobre 2021 e l'1 gennaio 2022, in coordinamento con l'applicazione delle tariffe di trasporto aggiornate per il 2022, che saranno approvate entro il 30 maggio 2021 e che pertanto potranno tenere in considerazione gli effetti della riforma dei conferimenti ai *city gates* e delle modalità di calcolo del parametro  $z$  individuate.

Con riferimento al calcolo del CA, che da luglio 2019 dovrebbe passare in capo al SII, si evidenzia, peraltro, la preoccupazione sull'effettiva disponibilità di tutti i dati necessari ad una corretta gestione di tale processo. A tal fine Anigas sta predisponendo un documento di dettaglio per richiedere l'avvio di un GdL tecnico al fine di avviare un'ottimizzazione dei flussi di comunicazione attualmente in vigore.

Inoltre, tenuto conto della portata delle implementazioni funzionali al Settlement, sarebbe auspicabile che la riforma delle capacità fosse implementata utilizzando dati di CA "affidabili", ovvero calcolati avendo a disposizione almeno un anno di dati per verificare le nuove regole di profilazione (normalizzazione delle misure e delle temperature) e le relative misure effettive;

- i clienti industriali allacciati alle reti di distribuzione (a prescindere dall'uso tecnologico) siano esonerati dall'applicazione del meccanismo automatico di conferimento della capacità, prevedendo la possibilità per lo *shipper* di richiedere l'effettiva capacità prevista in utilizzo da parte del suddetto cliente finale;
- il meccanismo di conferimento della capacità di trasporto per l'anno termico 2019/2020 sia svolto secondo gli attuali criteri, valutando meccanismi finalizzati a mantenere separati nel periodo transitorio gennaio–settembre 2020 i conferimenti ai punti di uscita della rete nazionale di trasporto verso le aree di prelievo dai conferimenti alle riconsegne, secondo le disposizioni del Codice di Rete attualmente in vigore. A tali due tipologie di conferimenti di capacità (in uscita e in riconsegna) potrebbero essere applicati i corrispettivi calcolati per i meccanismi perequativi ( $CP_u^N$  e  $CP_u^R$ ) e pubblicati per l'anno 2020 al

fine di garantire a ciascuna impresa di trasporto il gettito coerente con i propri ricavi di riferimento;

- gli elementi regolatori sottesi alla riforma prospettata siano definiti con largo anticipo, a valle di opportune consultazioni, e prevedendo opportuni tempi di sperimentazione, in modo che gli operatori coinvolti abbiano il necessario tempo a disposizione per prepararsi al nuovo contesto operativo di riferimento, sia per quanto riguarda i sistemi informatici di supporto, sia per l'organizzazione e predisposizione delle attività da compiere e delle informazioni da trasmettere, nonché per l'adeguamento delle proprie pratiche commerciali.

Si evidenzia infine la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla formula di calcolo del CA prevista nel nuovo TISG a regime (delibera 72/2018) alla luce della metodologia che sarà proposta da SNAM per la normalizzazione e del conseguente aggiornamento dei profili (che andranno depurati dalla termica che attualmente incorporano).